

Adeguamento ISTAT degli stipendi dei docenti universitari: dal 1 gennaio 2019 +3.48%

L'ISTAT ha stabilito l'adeguamento degli stipendi, indennità integrative e di quant'altro contribuisce a formare gli emolumenti del personale non contrattualizzato, tra i quali i docenti universitari, a partire dal 1 gennaio 2019. Tale incremento è pari al 3.48%.

L'incremento è valutato annualmente in base agli incrementi medi conseguiti l'anno precedente dai dipendenti pubblici contrattualizzati e deve essere stimato dall'ISTAT entro il 30 aprile.

Probabilmente gli atenei più solerti saranno in grado di recepire l'adeguamento a partire dall'estate, visti i tempi tecnici di pubblicazione del decreto legge. In ogni caso saranno erogati anche gli arretrati relativi all'adeguamento per i mesi precedenti.

Non sono previsti adeguamenti al FFO per l'erogazione di quest'aumento che nel complesso del sistema universitario nazionale ha un impatto di circa 200 milioni di euro.

Per saperne di più

L'adeguamento degli stipendi dei docenti e ricercatori universitari è previsto dall'art. 24 comma 1 della legge 448/1998 sulla base degli incrementi medi nell'anno precedente delle retribuzioni dei dipendenti pubblici contrattualizzati:

A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Ciò è stato confermato anche dall'art. 5 comma 1 del DPR 232/2011 che regola il passaggio al nuovo regime della legge 240/2010 (Gelmini):

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Viene calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e determinato annualmente (entro il 30 aprile) con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in questione (e conseguente corresponsione dei mesi arretrati rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Ultimi adeguamenti storici:

2010	+3.09%,
2011-2015	+0.00%
2016	+0.00%
2017	+0.00%
2018	+0.00%
2019	+3.48%